



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 220 del 10-12-2018

OGGETTO	<i>Impegno di spesa adeguamento indennità amministratori comunali ai sensi dell'art. 44 comma 2 bis D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. CIG:</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO

- che in data 24.08.2016 un evento sismico di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- che i successivi terremoti del 26 e 30 ottobre 2016, di intensità ancora maggiore, hanno provocato danni ancora più significativi;
- che il Comune di Accumoli risulta uno dei comuni più colpiti, così come riscontrabile dalla tabella dei comuni colpiti dal sisma allegata al D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

TENUTO CONTO che la situazione di emergenza ha determinato un significativo aggravio del lavoro e del carico di responsabilità imputabili al Sindaco ed agli Assessori;

VISTI

- Il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e tutte le seguenti, recanti disposizioni circa gli "interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016";
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

- le successive Delibere del Consiglio dei Ministri recanti l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno ripetutamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;
- l'art. 9-bis del D.L. n. 8 del 09/02/2017, convertito dalla legge n. 45 del 07/04/2017, il quale modifica l'art. 44 del D.L. n. 189/2016 introducendo il comma 2-bis il quale dispone che: *" In deroga alle disposizioni di cui all'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10001 e 30000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'art. 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale"*;

RILEVATO

- che il comma 29 dell'art. 2-bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017 come convertito con modificazioni con legge n. 172 del 04.12.2017 ha modificato il sopra citato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 aumentando la durata della disposizione da uno a due anni;
- che il comma 1 lett. b) art. 15 del D.L. n. 55 del 29.05.2018 come convertito con modificazioni con legge n. 89 del 24.07.2018 ha ulteriormente modificato il sopra citato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 aumentando la durata della disposizione da due a tre anni;
- che, dunque, il novellato art. 44 comma 2-bis del D.L. n. 189/2016 dispone che *"In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona rossa", è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono*

aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.”;

PRESO ATTO

- che la effettiva individuazione dell'indennità spettante agli amministratori locali è stata disposta con D.M. n. 119/2000;
- che, successivamente, l'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha disposto una decurtazione del 10% dei compensi degli amministratori come definiti dal D.M. n. 119/2000;
- che tale decurtazione è da considerarsi strutturale, come chiarito dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 1 /CONTR/2012;
- che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, l'art. 61 comma 10 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni con legge n. 133/2008, ha disposto un'ulteriore riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità;
- che la disciplina del patto di stabilità è stata medio tempore sostituita dalla disciplina del pareggio di bilancio, estesa a tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli per i quali non si applicava la precedente disciplina vincolistica del patto di stabilità;

TENUTO CONTO che questo ente è in regola con la disciplina vincolistica del pareggio di bilancio e che, pertanto, non trova applicazione la ulteriore decurtazione del 30% prevista per le indennità degli amministratori dal sopra richiamato art. 61 comma 10 del D.L. n. 112/2008 e ss.mm.ii.;

RILEVATO,

- inoltre, che il D.L. n. 78/2010 è intervenuto a disciplinare nuovamente la materia prevedendo, al comma 7 dell'art. 5, ulteriori decurtazioni alle indennità degli amministratori locali (nella misura minima del 3% per gli enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e del 7% per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti), rinviandone la concreta attuazione ad apposito decreto del Ministro dell'Interno il quale, tuttavia, non è ancora stato adottato;
- che tale decurtazione non trova comunque applicazione per gli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

CONSIDERATO, dunque, che deve ritenersi vigente il meccanismo di determinazione dei compensi di cui al D.M. 119/2000 diminuiti del 10% ad opera dell'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 (in tal senso Corte dei Conti – sez. Riunite – deliberazione n. 1/contr/2012);

EVIDENZIATO

- infine, che questo ente con deliberazione di C.C. n. 3 del 07.03.2016 ha provveduto alla rideterminazione dei compensi degli amministratori in applicazione dell'art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014;
- che la disposizione di cui all'art. 44 comma 2-bis deroga, comunque all'art. 1 comma 136 della legge n. 56/2014, oltre che all'art. 82 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che il D.M. n. 119/2000 prevede che, con riferimento ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 50.000 abitanti, al vicesindaco sia attribuita un'indennità pari al 55%

dell'indennità del sindaco, e agli assessori un'indennità pari al 45% (ferme restando le eventuali decurtazioni previste per gli assessori titolari di rapporti di lavoro in subordinazione a tempo indeterminato);

RITENUTO in applicazione della normativa sopra citata e per le ragioni sopra espresse, di rideterminare l'indennità di funzione del Sindaco, del vice Sindaco e degli assessori nella seguente misura seguente:

INDENNITA' SPETTANTE AL SINDACO P.T.

€ 3.098,74 (importo base come da Tabella A allegata al D.M. 119/2000 dell'indennità del sindaco per comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti)

€ 2.788,86 (importo decurtato del 10% in applicazione dei vincoli di cui all'art. 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005 n. 266)

INDENNITA' VICE SINDACO P.T.

€ 1.533,87 (pari ad € 2.788,86 x 55%)

INDENNITA' ASSESSORI P.T.

€ 1.254,99 (pari ad € 2.788,86 x 45%)

RILEVATO

- che l'art. 82, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che al Sindaco ed ai componenti della Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori che non siano stati collocati in aspettativa;
- che l'indennità spetta per intero ai componenti che per la legge non possono usufruire della aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (come parere del Ministero dell'Interno del 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 06/06/2017 con la quale sono state adeguate le indennità degli amministratori ai sensi dell'art. 44 comma 2-bis del D.L. 189/2016 per il periodo Aprile 2017 - Aprile 2018;

PRESO ATTO che per mero errore, le indennità fissate con la Deliberazione di Consiglio Comunale sopra citata, risultano difformi rispetto a quelle riconosciute e stabilite ai sensi dell'art. 44 comma 2-bis del D.L. 189/2016 e pertanto devono essere rideterminate secondo i criteri legali;

RICHIAMATA

- la Determinazione n. 160 del 28/08/2018 contenente l'impegno di spesa per il periodo agosto - dicembre 2018 per l'adeguamento indennità amministratori comunali ai sensi dell'art. 44 comma 2-bis D.L. 189/2016 e ss.mm. ii.
- la Determinazione n. 209 del 20/11/2018 e la relazione istruttoria (Allegato A), che è parte integrante e sostanziale della determinazione citata, con la quale sono state ricalcolate tali indennità secondo i criteri legali;

PRESO ATTO

- che dalla relazione istruttoria citata, si evidenzia che il Vice-Sindaco ha percepito nel periodo aprile 2017 - aprile 2018, un'indennità di funzione di importo maggiore rispetto

a quella che era in suo diritto ottenere; in particolare, essendo questi un lavoratore dipendente non collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, avrebbe avuto diritto a un'indennità di funzione ridotta della metà, ammontante cioè a € 766,93 lordi mensili.

- che in ragione dell'errato calcolo in precedenza effettuato, il vice sindaco ha maturato nei confronti dell'Ente un debito ammontante ad € 3170,07, (cfr. relazione istruttoria prot. n. 10005 del 20 novembre 2018) che dovrà essere compensato con l'importo del credito dallo stesso vantato derivante dalla indennità spettante per i mesi da maggio 2018 a dicembre 2018, ad oggi ancora non liquidato;
- che nei confronti dell'Assessore Sig.ra Franca D'Angeli residua ad oggi da liquidare l'importo della indennità spettante per i mesi di maggio, giugno e luglio 2018;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici ed, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- che il medesimo decreto prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n. 1 del 2/01/2018 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area Amministrativa;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento anche ai fini motivazionali;
2. di dare atto che nei confronti del vice sindaco p.t., sig. Antonio Valentini, previa compensazione del maggior credito spettante a titolo di indennità di funzione maturata nel periodo maggio 2018-dicembre 2018, con il debito maturato per lo stesso titolo nel periodo aprile 2017-aprile 2018-12-11, è dovuto l'importo di € 2.965,37 al lordo degli adempimenti fiscali;
3. di dare atto che all'assessore sig.ra Franca D'Angeli, per il periodo maggio – luglio 2018 spetta una indennità di funzione di € 3.764,97;
4. di impegnare ai fini dell'erogazione delle sopra citate indennità nei confronti degli amministratori la somma di € 2.965,37, al lordo delle adempimenti fiscali in favore del Vice Sindaco p.t. per il periodo maggio 2018 - dicembre 2018, nonché la somma di € 3.764,97 al lordo degli adempimenti fiscali in favore dell'Assessore Franca D'Angeli per il periodo maggio 2018 – luglio 2018, per il complessivo importo di € 7.302,42, di cui € 6.730,34 a titolo di indennità e € 572,08 per Irap all'8,5% da ascrivere, al capitolo 70 del bilancio 2018/2020 in conto esercizio 2018;
5. di imputare ai fini della contabilità armonizzata, la sopra indicata somma di € 7.302,42 al lordo degli adempimenti fiscali, come segue:

Cap.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	Conto (V livello Piano dei Conti)	CP/FPV	Esercizio di esigibilità anno			
				2018	2019	2020	Oltre
70	01.01-1	1	CP	7.302,42			

6. di liquidare nei confronti degli amministratori predetti gli importi dovuti, senza ulteriore atto;
7. che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio entro il termine di gg. 60 dal momento del ricevimento dell'atto o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
8. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.lgs. 267/2000;
 - va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni dirigenziali, presso il Settore Segreteria;

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa Sara Giampietri

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

In relazione al disposto dell'art.147 bis e dell'art.151, comma4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

APPONE

il PARERE di regolarità contabile e il VISTO attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.

ACCUMOLI Lì, 10-12-2018

Il Responsabile dell'area contabile

F.to Dott.ssa Giuliana SALVETTA

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data 08-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 15 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 08-01-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri